

PRELIMINARE

AQA s.r.l. - MANTOVA

CONCESSIONE PER IL PASSAGGIO DI ACQUEDOTTO E COSTITUZIONE DI RELATIVA SERVITU'

PREMESSO

che per l'attuazione da parte di AQA s.r.l. di Mantova del progetto per la costruzione dell'adduttrice idrica VILLANOVA MAIARDINA - BANCOLE - MARMIROLO nei Comuni di SAN GIORGIO, PORTO MANTOVANO e MARMIROLO si rende necessaria la costituzione di servitù sulle porzioni di immobili in appresso indicate,

FRA

AQA s.r.l. di Mantova - C.F. 02119870208 - con sede a Mantova in Via Taliercio 3 in persona dell'**Amministratore Delegato Giovanna Pesente**, nata a Nogara il 12/11/1979 - C.F. PSNGNN79S52F918S - domiciliata per la carica presso la sede della società e di seguito denominata "Parte Concessionaria";

E

Comune di Porto Mantovano con sede in Str. Cisa, 112 46047 Porto Mantovano (MN), C.F. 80002770206, rappresentato nel presente atto da architetto Rosanna Moffa nata a Colle Sannita (BN) il 05/12/1966 domiciliata per la carica presso la Sede Comunale, che interviene in qualità di "Responsabile dell'Area Tecnica" del Comune di Porto Mantovano a ciò autorizzata con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____ e Decreto Sindacale prot. n. ____ del _____ e di seguito denominata "Parte Concedente";

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1)

I Proprietari del fondo, per sé, successori ed aventi causa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulle servitù di acquedotto accordano a AQA s.r.l. la costituzione di servitù di acquedotto, per tutto il periodo in cui gli impianti saranno tenuti in

esercizio, sull'appezzamento di loro proprietà indicato in Catasto ai mappali **429, 435, 965** del foglio **5** del Comune censuario di **PORTO MANTOVANO** limitatamente ad una striscia di terreno, secondo il tracciato dell'acquedotto di cui la Ditta Concedente dichiara aver preso esatta visione e conoscenza per una larghezza di m. 3,0 + 3,0 dall'asse delle tubazioni di acquedotto e per una lunghezza di m. **188,50** circa.

Nella fascia di metri 3,0 + 3,0 è consentito la coltivazione ordinaria, con esclusione di piantagione ad alto fusto. L'edificazione è esclusa per la fascia di metri 3,0 + 3,0 rispetto l'asse della tubazione e comunque il tutto non oltre il confine del lotto di proprietà.

ART. 2)

La concessionaria, in occasione dei lavori, occuperà una fascia larga complessivamente metri 10, sviluppata lungo l'asse della tubazione, necessaria per allestire il cantiere di posa della stessa. I danni arrecati a coltivazioni e frutti pendenti saranno risarciti secondo quanto disposto dall'art. 8.

La parte concessionaria assume a proprio carico ogni responsabilità conseguente all'esecuzione dei lavori per la posa dell'acquedotto oggetto della presente servitù, tenendone sollevata ed indenne la parte concedente.

ART. 3)

La parte concessionaria assume a proprio carico ogni responsabilità conseguente all'esercizio dell'acquedotto oggetto della presente servitù, tenendone sollevata ed indenne la parte concedente.

ART. 4)

La servitù di acquedotto così costituita comprende il diritto di costruzione e posa di condotta idrica alla profondità di circa metri 1,50 sotto al piano di campagna oltre alla posa dei relativi accessori.

Comprende inoltre il diritto al personale incaricato dalla Concessionaria di accedere e di passare in caso di necessità sulla superficie asservita, a piedi e con mezzi di trasporto, per ispezione e per eseguire lavori di manutenzione, di allaccio, di stacco e di rifacimento della condotta stessa.

Per gli interventi programmati e non urgenti, la Concessionaria darà il preavviso di almeno dieci giorni alla Concedente.

ART. 5)

La striscia asservita rimane di proprietà esclusiva della Parte Concedente, la quale si obbliga a non fare piantagioni di alto fusto se non alla distanza di ml. 3,0 dall'asse della tubazione ed a non fare o non autorizzare tutto ciò che potrebbe menomare l'esercizio dei diritti acquisiti dalla Parte Concessionaria con la costituzione e l'esercizio della presente servitù, tale obbligo è limitato alla superficie di proprietà.

ART. 6)

La parte Concedente dichiara, rinunciando ad ogni privilegio di legge in proposito, di riconoscere come proprietà della Concessionaria la tubazione e relativi accessori posti in opera dalla stessa; la Concessionaria potrà quindi in qualunque tempo, togliere tubazioni ed accessori, eseguire stacchi o allacciamenti con il solo obbligo della rimessa in pristino del terreno e del risarcimento di danni arrecati, come specificato al successivo art. 8.

ART. 7)

La parte Concessionaria potrà sin dalla data del presente atto iniziare i lavori (previa comunicazione alla parte Concedente) ed eseguirli con un preavviso di almeno 10 giorni.

ART. 8)

La parte Concessionaria si obbliga a risarcire alla Parte Concedente gli eventuali danni che saranno arrecati ai frutti pendenti, alle piantagioni e/o manufatti esistenti, in occasione sia della prima costruzione che dei successivi sopralluoghi, controlli, e lavori di manutenzione, costruzione e disfacimento delle opere. I predetti danneggiamenti saranno risarciti a quanto previsto dall'art. 1038 del Codice Civile.

ART. 9)

La Concessionaria assume il preciso impegno di riempire secondo l'uso gli scavi praticati, mantenendo la fertilità del suolo e quindi la stratigrafia attuale del terreno (che vede in superficie lo strato coltivo (primi 30-40 cm) ed in profondità l'altro materiale proveniente dallo scavo, (escluso la copertura della tubazione), rifacendo inoltre i fossi e le rogge attraversate in modo da ripristinarne il funzionamento.

ART. 10)

Quale indennità per la concessione della servitù sopra indicata, con tutti gli obblighi inerenti, AQA s.r.l. versa alla parte Concedente, una volta tanto, la somma di Euro

1.742,09 (diconsi Euro **millesettecentoquarantadue/09**) da pagarsi al COMUNE DI PORTO MANTOVANO al momento della stipula notarile del presente atto.

ART. 11)

La Parte Concedente si obbliga a comparire davanti al Notaio di cui sopra a semplice richiesta della Parte Concessionaria e senza ulteriori compensi oltre a quelli sopra indicati, per la regolare stipulazione dell'atto notarile di costituzione di servitù e sua trascrizione ai sensi di legge.

ART. 12)

Le spese inerenti alla stipulazione del presente atto e conseguenti saranno tutte a carico di AQA s.r.l.

ART. 13)

Per tutto ciò che non è espressamente regolato dal presente atto ed in quanto non sia a questo contrario le Parti si riferiranno alla legislazione vigente.

ART. 14)

Lo stralcio planimetrico allegato fa parte del presente atto.

ART. 15)

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per la Ditta concedente, mentre per AQA s.r.l. diverrà tale dopo aver ottenuto la superiore approvazione.

Mantova,

Letto, approvato e sottoscritto.

Parte Concedente

AQA s.r.l.

(se affittato)

La parte concedente dichiara che il conduttore del terreno è il Sig. _____, al quale va pagato il risarcimento relativo ai danneggiamenti alle coltivazioni e per i frutti pendenti.

Parte Concedente